

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI VIAREGGIO SULLA PROPRIA SOCIETÀ DEL PATRIMONIO

Aggiornato con delibera CC 84 del 13.12.07

Premesso che:

Il Comune di Viareggio intende conferire il proprio patrimonio o parti di esso ad una società interamente pubblica, al fine di rafforzare l'efficienza nella cura di tale patrimonio e di far valere le regole economiche che sono tipiche delle società di diritto comune. A tal proposito, si stabilisce quanto segue:

Art. 1

Conferimento del patrimonio

Il conferimento del patrimonio oggetto del presente regolamento comporta:

- 1) il subentro nelle funzioni economiche attive e passive;
- 2) la manutenzione di tale patrimonio ed il suo accrescimento;
- 3) la possibile gestione dello stesso, qualora esso costituisca strumento di un servizio pubblico locale, purché tale gestione non sia già diversamente regolata da leggi statali e/o regionali. Le modalità di esercizio delle funzioni cui al comma precedente si conformano alle regole previste alla lettera c) del V° comma dell'Art. 113 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Conseguentemente il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Lo Statuto delle società viene approvato dal Consiglio Comunale conformemente a tali principi e ne costituisce idonea specificazione.

Art. 2

Programmazione delle attività

La programmazione delle attività della società avviene attraverso il Piano Operativo Annuale. Il Piano Operativo Annuale contiene il complesso degli obiettivi della società, le conseguenti previsioni finanziarie, nonché la specificazione degli aspetti di cui ai successivi articoli 3) e 4).

La proposta di Piano Operativo Annuale viene inviata dal Sindaco, in quanto componente l'Assemblea della Società, al Consiglio Comunale entro il 30 di novembre ciascun anno.

Il Consiglio Comunale esamina tale documento; lo approva in relazione alle proprie competenze e fornisce indirizzi al Sindaco, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Assemblea della società, sulla base di tali indirizzi, procede all'approvazione del Programma Operativo Annuale entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Lo Statuto della società specifica le modalità di informazione del Comune in ordine all'andamento della propria attività nel periodo tra l'approvazione di un programma annuale e di quello successivo.

Art. 3

Incrementi patrimoniali

Il patrimonio comunale potrà essere trasferito con gradualità alla società attraverso decisioni del Consiglio Comunale in concomitanza dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente o di sue variazioni.

Il patrimonio della società può essere altresì accresciuto con autonoma decisione della società, compatibilmente con i propri equilibri finanziari e sulla base di previsioni contenute nello strumento di programmazioni indicato all'art. 2.

Art. 3 bis

Conferimento di capitale per la realizzazione di nuove opere pubbliche

Il Comune potrà altresì costituire fondi in patrimonio netto e destinare contributi finanziari alla società, finalizzati alla realizzazione di investimenti per l'accrescimento del proprio patrimonio. In tal caso le opere che dovranno essere realizzate da parte della società, saranno state previste nel Piano degli Investimenti allegato al Bilancio annuale e triennale, ovvero in apposite variazioni del Bilancio stesso.

I progetti relativi ad opere pubbliche il cui finanziamento sia conferito alla società del patrimonio, sono elaborati da personale comunale o da consulenti, nelle modalità previste dalla normativa degli Enti Locali. Al fine di concordare tali soluzioni, tra Amministrazione Comunale e società del patrimonio si previene ad apposite convenzioni, di norma riferite ai piani degli investimenti annuali.

La approvazione dei progetti è di competenza della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale è responsabile, nei confronti del Consiglio Comunale, delle Circoscrizioni e della cittadinanza, della comunicazione, della informazione e della trasparenza nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche. A tali fini la società del patrimonio coadiuva la Amministrazione Comunale per quanto occorra.

Qualora la realizzazione di un'opera pubblica il cui finanziamento sia stato conferito alla società del patrimonio comporti esproprio per pubblica utilità, la società del patrimonio fa istanza al Comune di procedura espropriativa in quanto soggetto promotore dell'esproprio. Il Comune, terminata la procedura di propria competenza in quanto autorità espropriante, ai sensi dell'articolo 26, I comma, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ordina alla società del patrimonio il pagamento della indennità di esproprio.

Art. 4

Personale della Società del Patrimonio

La società potrà operare utilizzando, per le diverse tipologie, figure professionali corrispondenti alle funzioni da svolgere, con le seguenti modalità:

- a) con personale trasferito dal Comune, secondo modelli consensuali concordati con le rappresentanze dei lavoratori;
- b) con personale comandato dal Comune a tempo totale o parziale;
- c) con personale comunale in base a specifiche convenzioni concordate con le organizzazioni sindacali;
- d) con personale proprio assunto con criteri di trasparenza ed adeguata pubblicità, nell'ambito di un assetto della società ritenuto congruo rispetto a criteri di efficienza e di organica integrazione con il personale complessivo del Comune.

Il programma di cui comma 2 contiene annualmente le previsioni di assetto del personale, e di integrazione con l'attività complessiva del personale del Comune.

Art. 5

Commissione Consiliare di vigilanza

Il Consiglio Comunale istituisce apposita Commissione Consiliare alla quale vengono demandate funzioni di vigilanza e di analisi delle problematiche connesse con la Società del Patrimonio. La Commissione Consiliare è composta da un massimo di cinque consiglieri comunali ed è presieduta da un consigliere di minoranza.

La Commissione fornisce al Sindaco ed al Consiglio Comunale valutazioni in ordine all'andamento della Società del Patrimonio ogni volta lo ritenga opportuno ed obbligatoriamente in occasione della presentazione del Programma operativo annuale. La Commissione consiliare può suggerire al Consiglio di Amministrazione della società approfondimenti ed analisi di questioni ritenute strategiche.

Il Presidente della Commissione Consiliare di Vigilanza, o un suo delegato scelto tra i Consiglieri della Commissione, è invitato senza diritto di voto all'assemblea della società.
Gli amministratori e i dirigenti della Società del Patrimonio sono tenuti a fornire alla Commissione Consiliare ogni documento o elemento di informazione che essa richieda.

DELIBERA n. 40 del 28 Giugno 2006**OGGETTO:CONFERIMENTO NEL CAPITALE DELLA VIAREGGIO PATRIMONIO SRL DI BENI IMMOBILI E IMPIANTI.****IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso che:**

- il C.C. con deliberazione n. 10 del 13.03.2006 ha approvato "la costituzione dalla società Viareggio Patrimonio s.r.l. tramite trasformazione di SEA Acque spa" nonché lo schema di Statuto della società "Viareggio Patrimonio S.r.l.", dando atto che il trasferimento alla costituenda società di tutti i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni comunali con i relativi mutui ed ogni costo accessorio connesso sarà oggetto di specifica delibera consiliare
- in data 15.03.2006 con atto ai rogiti notaio Francesco Rizzo rep. N.253.012 si è trasformata la società "SEA Acque spa" con sede in Viareggio via XX Settembre n.3, nella nuova "Viareggio Patrimonio S.r.l." con capitale sociale di € 10.000.000,00 (diecimilioni)
- per eseguire il conferimento previsto nella sopra citata deliberazione consiliare, trattandosi di conferimento in natura, l'art. 2465 del Codice Civile prevede che i beni oggetto del trasferimento siano valutati da un esperto che risulti iscritto al Registro dei Revisori Contabili
- in data 08.05.2006 pertanto, con lettera di incarico a firma del Sindaco, il Comune di Viareggio incaricava dell'esecuzione di tale perizia il Dott. Patrizio Pollini, residente in Bologna, iscritto al n. 76556 del Registro dei Revisori Contabili

Considerato che in data 26.05.2006 il dott. Patrizio Pollini di Bologna ha giurato la propria perizia di stima con la quale sono stati valutati i seguenti immobili:

1. proprietà superficaria dei terreni posti sulla passeggiata a mare
2. Impianti sportivi
 - a. Centro Sportivo Marco Polo
 - b. Piscina Comunale
 - c. Palasport
 - d. Campo scuola Del Chiaro
3. Impianti di pubblica illuminazione
4. terreno sul quale insiste discarica in disuso
5. immobile posto in via Mazzini n.8
6. Mutui gravanti sui beni oggetto di conferimento

1. PASSEGGIATA A MARE

Per quanto riguarda il conferimento delle porzioni di aree, come espressi nei relativi millesimi, facenti parte degli arenili comunali di ponente debbono svolgersi le seguenti considerazioni:

- con atto n. 59 del 20.12.2005 il C.C. deliberava di accettare le proposte irrevocabili di acquisto trasmesse da 157 concessionari, superficiari degli immobili adibiti a civile abitazione insistenti sull'arenile comunale di ponente
- all'accettazione delle proposte irrevocabili conseguirà la cessazione del regime patrimoniale indisponibile di tali beni, per le motivazioni tutte esposte nella deliberazione di C.C. 59/2005, cessazione che diverrà operante nel momento in cui saranno formalmente stipulati gli atti di vendita;
- la deliberazione introduceva, a favore dell'Amministrazione, una serie di riserve nel dettaglio specificate ai punti 4 e 5 della stessa, con particolare riferimento ai possibili effetti del contenzioso pendente avanti il T.A.R. Toscana sia quanto all'impugnazione della precedente delibera consiliare n. 38 del 30.07.2005 – ricorso n. 1977/05, sia quanto alla eventuale impugnazione della deliberazione di C.C. n. 59 del 20.12.2005;
- quest'ultima deliberazione è stata parimenti impugnata dalla Associazione nazionale Italia Nostra ONLUS con ricorso rubricato avanti la sezione III del T.A.R. Toscana al n. 312/06. Anche in questo ricorso, come del resto nel precedente ricorso, proposto avverso la deliberazione di C.C. n. 38 del 30.07.2005, è intervenuta ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, ordinanza emessa alla udienza di Camera di Consiglio del 09.03.2006. Le precisazioni di cui sopra si rendono ancora necessarie ai fini della compiuta informazione a favore dei soggetti direttamente interessati al procedimento di alienazione
- in ragione dei ricorsi giurisdizionali proposti e oggi ancora pendenti, la cui discussione nel merito è fissata per l'udienza del 6 luglio 2006, le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 59 del 20.12.2005 erano dirette allora ad evitare ogni qualunque ipotesi di pregiudizio e/o danno per rimborso di somme a titolo diverso dalla semplice restituzione del prezzo corrisposto dai concessionari per l'acquisto dei beni di cui trattasi
- la deliberazione n. 59/2005, in quanto comportante modifica delle proposte irrevocabili come pervenute, è stata comunicata a tutti i concessionari proponenti l'acquisto. Sono pervenute al Comune di Viareggio accettazioni incondizionate di tale deliberazione da parte di n. 38 concessionari. Gli altri concessionari, inizialmente proponenti l'acquisto, hanno richiesto a più riprese che l'Amministrazione riconsiderasse l'eccessivo onere che agli stessi conseguiva dalla stipula dei contratti di vendita e ovviamente dal pagamento del prezzo rispetto alla ipotesi di risoluzione dei contratti eventualmente stipulati in caso di annullamento giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi consiliari che tali atti avevano autorizzato. Poiché la deliberazione C.C. n.59/2005, per lo stretto collegamento con il precedente atto consiliare n. 38/2005, doveva altresì sciogliere la riserva di cui al punto 4 del dispositivo, riserva che ovviamente presupponeva la verifica delle complessive nuove adesioni che sarebbero dovute pervenire dai concessionari proponenti l'acquisto, di essa si dovrà dar conto nella presente deliberazione con le motivazioni che seguono
- all'esito degli incontri svolti con i concessionari inizialmente proponenti l'acquisto, e in ragione del programma dell'Amministrazione di effettuare i conferimenti dei beni immobili indicati nell'allegato alla Viareggio Patrimonio S.r.l., sono oggi oggettivamente mutate in parte le condizioni che avevano determinato il Consiglio Comunale ad assumere la deliberazione n. 59/2005 con particolare riferimento alle condizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della stessa. Con il conferimento dei beni oggetto della deliberazione consiliare n. 59/2005 la Viareggio Patrimonio S.r.l., società interamente pubblica creata ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. 267/2000, subentra ad ogni effetto di legge negli impegni contrattuali assunti dal Comune di Viareggio con le richiamate deliberazioni consiliari. La Viareggio Patrimonio S.r.l. quindi è abilitata, in ragione del conferimento dei beni e della espressa autorizzazione del Consiglio Comunale, a cedere tutti i beni oggetto delle proposte irrevocabili di acquisto pervenute al Comune di Viareggio e ad utilizzare i relativi proventi per le iniziative già programmate dall'Amministrazione comunale e che la stessa società patrimoniale andrà concretamente a realizzare.
- i concessionari hanno richiesto in particolare che nella ipotesi di una pronuncia giurisdizionale di annullamento dei provvedimenti impugnati e oggi sub iudice vengano parzialmente riconosciuti gli oneri conseguenti al pagamento immediato del prezzo e alle spese dei contratti, con possibilità di compensare tali oneri, ove riconosciuti, con i canoni concessori che dovessero essere nuovamente corrisposti al Comune di Viareggio e, per esso, alla società patrimoniale in esecuzione del punto 5 ultima parte della delibera consiliare n. 59/2005.
- Il Consiglio Comunale ritiene che le richieste dei concessionari possano essere in parte accolte, sul presupposto che la Viareggio Patrimonio S.r.l., con la stipula dei contratti, disporrà di ingenti risorse finanziarie da investire immediatamente, e comunque secondo il programma degli

interventi, senza far ricorso a operazioni di finanziamento con istituti bancari. Al vantaggio economico che la società così consegue può ragionevolmente corrispondere l'impegno della società stessa a riconoscere ai concessionari che abbiano stipulato l'atto di acquisto il rimborso di una somma nella misura degli interessi legali sulle somme versate a titolo di prezzo e che dovessero essere poi restituite per effetto della risoluzione dei contratti di vendita in forza di pronunce giurisdizionali di annullamento delle delibere consiliari n. 38/2005 e 59/2005, passate in giudicato. Per quanto riguarda le spese tecnico-amministrative, escluse le spese notarili, analogo rimborso può essere riconosciuto nella misura del 30% della somma totale.

- Il riconoscimento di tali somme non costituisce aggravio patrimoniale poiché deve essere valutato con specifico riferimento all'interesse immediato che la società patrimoniale consegue in alternativa alla contrazione di specifici finanziamenti bancari. Si tratta quindi di evitare da un lato l'ingiustificato arricchimento della società e dall'altro l'eccessiva onerosità delle condizioni contrattuali che, nella ipotesi del Comune di Viareggio, unico e solo soggetto contraente, avevano ragione di essere secondo quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 59/2005.

- parimenti accoglibile appare la richiesta di compensazione parziale tra le eventuali somme da restituire a titolo di interessi come sopra determinati con i canoni al cui pagamento fossero tenuti i concessionari in esecuzione del dispositivo di cui alla delibera consiliare n. 59/2005

- il Comune di Viareggio, in ogni caso, nella denegata ipotesi di risoluzione dei contratti che dovesse conseguire all'accoglimento dei ricorsi pendenti, parteciperà alla stipula degli atti di vendita in funzione di garante delle restituzioni cui dovesse essere tenuta, per le ragioni sopra esposte la Viareggio Patrimonio S.r.l.

- il Consiglio Comunale, a scioglimento della riserva di cui al punto 4) della deliberazione n. 59/2005, ritiene che il numero delle proposte irrevocabili pervenute in data successiva alla deliberazione consenta l'introito di somme che appaiono di sicuro e rilevante interesse per il Comune di Viareggio e per la Viareggio Patrimonio S.r.l. in ragione della loro immediata utilizzabilità per il perseguimento dei programmi e dei relativi investimenti. In questo senso pertanto tutte le proposte che potranno intervenire successivamente alla presente deliberazione si potranno tradurre in formali atti di vendita senza che sia più necessaria una nuova valutazione del Consiglio Comunale.

- in ragione dei fatti e delle considerazioni come sopra esposte appare utile e comunque necessario modificare il termine di conclusione dei contratti e in tal senso apportare modifica al punto 1) del dispositivo della deliberazione 59/2005. Il nuovo termine per la stipula dei contratti di vendita è quindi fissato al 31.12.2006.

Al conferimento dei beni consegnerà per la Viareggio Patrimonio S.r.l. il diritto di incassare e di disporre dei canoni di concessione, il cui ammontare è determinato nei singoli atti di concessione e come tale immodificabile nel periodo di durata degli stessi, restando invece riservate al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale tutte le altre funzioni oggetto del vigente capitolato sino a quando il regime di indisponibilità di detti beni non venga a cessare in forza di quanto previsto dalla deliberazione n. 59/2005.

La Viareggio Patrimonio s.r.l., in ragione del conferimento dei beni degli arenili comunali di ponente, come esattamente descritti al punto 1.A dell'allegato alla presente deliberazione, subentrerà nei rapporti contrattuali oggetto delle precedenti deliberazioni di C.C. n. 38/05 e n. 59/05, assumendo a suo carico tutti gli oneri connessi alla difesa legale quanto ai ricorsi nn. 1977/05 e 312/06 attualmente pendenti avanti la sezione terza del Tar Toscana, la cui discussione è fissata per l'udienza pubblica del giorno 6.7.2006.

2. IMPIANTI SPORTIVI

Per quanto riguarda il conferimento di tali impianti, come meglio individuati nel dettaglio sopra esposto, si specifica che la valutazione inserita nella perizia di stima riguarda i soli beni immobili costituenti gli impianti stessi.

Tutti i beni mobili presenti all'interno degli impianti stessi, di proprietà del Comune di Viareggio, verranno concessi in comodato gratuito alla Viareggio Patrimonio S.r.l. la quale avrà l'obbligo di inventarli e custodirli con la normale diligenza.

3. ALTRI BENI CONFERITI

Per i beni elencati ai punti 3-4-5-6 (Impianti di pubblica illuminazione, terreno sul quale insiste discarica in disuso, immobile posto in via Mazzini n.8, Mutui gravanti sui beni oggetto di conferimento)

valgono le considerazioni esposte nella perizia di stima che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale.

Preso atto che in sede di discussione è stato approvato l'emendamento presentato dal Sindaco che così recita:

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Conferimento nel capitale della Viareggio Patrimonio S.r.l. di beni immobili e impianti".

Ritenuto opportuno precisare che il trasferimento degli oneri commisurati ai mutui da trasferire abbia effetto dal 01.01.2006.

Propone il seguente emendamento:

al punto 1) del deliberato dopo le parole "i beni immobili e" inserire le parole "con decorrenza 01 gennaio 2006".

Escono i Consiglieri: Fantoni e Pistoia;

Approvato con voti favorevoli n.18, contrari n.6 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Maglione, Pucci, Spadaccini) reso dai n.25 Consiglieri presenti e votanti;

Preso atto inoltre che sempre in sede di discussione è stato approvato l'emendamento presentato dal Sindaco che così recita:

Sopprimere al punto 1. "PASSEGGIATA A MARE", al sesto capoverso il numero "157" e sostituire con il numero "38".

Approvato con voti favorevoli n.21, contrari nessuno, astenuti n.4 (Costagliola, Giusti, Pucci, Spadaccini) resi dai n.25 Consiglieri presenti e votanti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del 12.06.2006;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal competente Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, dai quali risulta la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare la delibera così come emendata;

Con voti favorevoli n.18, contrari n.7 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Maglione, Pucci, Spadaccini) resi dai n.25 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di conferire alla Viareggio Patrimonio S.r.l. i beni immobili e con decorrenza 01 gennaio 2006 i mutui esattamente descritti nell'allegato "A" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Al conferimento consegue per la Viareggio Patrimonio S.r.l. il diritto alla percezione di ogni introito connesso alla utilizzazione dei predetti beni, restando riservate al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale ogni altra funzione che per legge o altra norma regolamentare comporti l'assunzione di atti di indirizzo o di esercizio di facoltà e/o valutazioni discrezionali.

2. di confermare il regime di inalienabilità del patrimonio immobiliare come conferito in assenza di espressa autorizzazione del Consiglio Comunale

3. di dare atto che La Viareggio Patrimonio s.r.l., in ragione del conferimento dei beni degli arenili comunali di ponente, come esattamente descritti al punto 1.A dell'allegato alla presente deliberazione, subentrerà nei rapporti contrattuali oggetto delle precedenti deliberazioni di C.C. n. 38/05 e n. 59/05, assumendo a suo carico tutti gli oneri connessi alla difesa legale quanto ai ricorsi nn. 1977/05 e

312/06 attualmente pendenti avanti la sezione terza del Tar Toscana, la cui discussione è fissata per l'udienza pubblica del giorno 6.7.2006

4. di autorizzare la Viareggio Patrimonio S.r.l. a stipulare gli atti di vendita dei beni patrimoniali esattamente indicati al punto 1.A dell'allegato alla presente deliberazione alle condizioni tutte come stabilite nella delibera consiliare n.59/2005, come modificata dalla presente deliberazione ed in particolare di autorizzare la Viareggio Patrimonio S.r.l. a inserire negli atti di vendita dei predetti beni le seguenti nuove e deliberate condizioni:

a. riconoscimento ai concessionari proponenti l'acquisto e acquirenti del rimborso degli interessi nella misura legale sulle somme da questi versate a titolo di prezzo dei beni come compravenduti nell'ipotesi in cui i relativi atti di trasferimento debbano risolversi per effetto dell'accoglimento dei ricorsi giurisdizionali di cui in premessa. Gli interessi decorreranno dalla data dei singoli contratti stipulati. Ai concessionari acquirenti in caso di risoluzione dei contratti saranno rimborsate parte delle spese tecnico-amministrative nella misura del 30% della somma totale come versata

b. il riconoscimento delle somme di cui al precedente punto a) potrà essere effettuato anche in via di compensazione con i canoni che i concessionari debbano essere tenuti a corrispondere in esecuzione del punto n.5 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 59/2005;

c. di stabilire che il Comune di Viareggio, in persona del dirigente a ciò espressamente autorizzato, intervenga e conseguentemente partecipi alla stipula degli atti di vendita dei beni come individuati al punto 1.A dell'allegato "A" alla presente deliberazione, e ciò anche in esecuzione dello scioglimento della riserva di cui al punto 4) della deliberazione n. 59/2005 e di cui in premessa, così prestando garanzia quanto alle restituzioni del prezzo delle vendite effettuate e di poi risolte per effetto dell'accoglimento dei ricorsi giurisdizionali pendenti. Il rimborso della somma versata a titolo di prezzo, esclusa ogni forma di compensazione, dovrà essere effettuata ai singoli concessionari entro il termine di 90 giorni dalla sentenza definitiva di accoglimento dei ricorsi giurisdizionali.

d. di stabilire quale nuovo termine per la stipula dei contratti di vendita la data del 31.12.2006, intendendosi così modificato il precedente termine quale indicato al punto n. 1) della deliberazione consiliare n. 59/2005.

5. di autorizzare il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, a conferire in c/ capitale la proprietà dei beni oggetto della presente deliberazione come sopra identificati e descritti, alla società "Viareggio Patrimonio S.r.l.", per un valore complessivo di € 19.312.742,22 (Diciannovemilioni trecentododicimila settecentoquarantadue/22) come indicato nella relazione di stima allegata sotto la lettera "A", con conseguente sottoscrizione del relativo aumento di capitale sociale della "Viareggio Patrimonio S.r.l."

6. di incaricare il settore Patrimonio del Comune di Viareggio all'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

Allegati:

- A. Perizia di Stima
- B. Delibera C.C. n. 38 del 30.07.2005
- C. Delibera C.C. n. 59 del 20.12.2005

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.18, contrari n.6 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Maglione, Pucci, Spadaccini) astenuti n.1 (Benincasa) resi dai n.25 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra

COMUNE DI VIAREGGIO

e

VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L.

Delibera di G.C. n. 399 del 21.07.2006

Modifiche – delibera di G.C. n. 505 del 29.09.2006

L'anno Duemilasei il giorno ventotto del mese di luglio fra

Comune di Viareggio C.F. 00274950468, di seguito denominato "Comune", rappresentato nel presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Lucchesi nato a Massarosa in data 24.12.1950, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente Responsabile domiciliato per la carica presso il Municipio di Viareggio Piazza Nieri e Paolini, 2

E

Viareggio Patrimonio s.r.l. di seguito denominata "Società", nella persona del suo legale rappresentante Dr. Andrea Gemignani, nato a Viareggio (Lu) il 05.12.1957, elettivamente domiciliato per il seguente atto presso la sede sociale in Viareggio, Via XX Settembre n.3

PREMESSO CHE

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 10 del 13.03.2006 ha approvato la costituzione della Società "Viareggio Patrimonio S.r.l." attraverso la trasformazione della già esistente Società SEA Acque S.p.A.
- l'assemblea di "SEA Acque S.p.A" ha deliberato la trasformazione della Società in "Viareggio Patrimonio S.r.l." in data 15.03.2006 con verbale redatto dal Notaio Francesco Rizzo rep. 254.012 reg. a Viareggio il 17.03.2006
- in base a quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto della Società Viareggio Patrimonio S.r.l. il capitale sociale è detenuto completamente dal socio unico Comune di Viareggio
- la "Viareggio Patrimonio S.r.l." opera secondo le modalità degli affidamenti cd. In house ai sensi dell'art. 113 comma 5 T.U.E.L. e pertanto il Comune esercita sulla Società il cd. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, sulla base dello statuto approvato dal C.C. e del "Regolamento relativo alle modalità di indirizzo e di controllo da parte degli organi del Comune di Viareggio sulla propria Società patrimoniale", anch'esso approvato con delibera del C.C.
- la Viareggio Patrimonio S.r.l. realizza la parte più importante della propria attività con il socio unico, titolare dell'intero capitale sociale
- la Viareggio Patrimonio S.r.l. manterrà, come da statuto, la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale
- il presente contratto di servizio rappresenta sia dal punto di vista sostanziale che formale la specifica ricognizione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici oggetto dello stesso, nel rispetto delle norme legislative vigenti
- attraverso la costituzione della Viareggio Patrimonio S.r.l. ed il conferimento alla stessa del compendio immobiliare costituito da reti, impianti, ed altre dotazioni finalizzate alla gestione di pubblici servizi, il Comune intende assicurare in modo più efficace ed economico oltre alle ordinarie manutenzioni anche gli interventi di ampliamento indispensabili per il miglioramento della gestione dei servizi offerti alla collettività
- per gli stessi motivi il conferimento dei beni immobili comprenderà anche beni destinati a civile abitazione (edilizia popolare), ad uffici e ad impianti sportivi
- in funzione delle caratteristiche sopra descritte è quindi possibile affidare alla Viareggio Patrimonio S.r.l. in house i servizi già individuati nella già menzionata delibera n. 10 del 13.03.2006 la quale dispone inoltre che l'affidamento dei già citati servizi divenga operativo dalla stipula del contratto di servizio approvato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio di Amministrazione della Viareggio Patrimonio S.r.l.
- al fine di regolare in modo omogeneo il rapporto fra il Comune di Viareggio e la Società Viareggio Patrimonio S.r.l. rispetto alla gestione dei servizi affidati, sia più conveniente stipulare un unico contratto di servizio

Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

1. Servizi di pubblica utilità
 - a. Pubblica Illuminazione
2. Servizi amministrativi
 - a. ACAP
 - b. Suolo pubblico
 - c. S.I.T.
3. Servizi di riscossione
 - a. I.C.I..
 - b. Sanzioni amministrative
 - c. Concessioni comunali
4. Impianti sportivi

Art. 3 – CONCESSIONI

Al fine di rendere immediatamente operativa la gestione dei servizi indicati all'art. 2, in attesa che venga formalizzato il conferimento dei beni immobili a mezzo di apposito provvedimento di C.C., con il presente atto si concedono in uso gratuito e per la durata dell'affidamento dei servizi stessi, i seguenti impianti e attrezzature:

- Stadio dei Pini Viareggio
- Stadio Ferracci Torre del Lago
- Centro sportivo Vasco Zappelli
- Palestra Dorando Petri
- Centro sportivo Marco Polo
- Centro sportivo ex-Campo d'aviazione
- Campo sportivo Migliarina
- Palazzetto dello Sport
- Campo sportivo Del Chiaro
- Piscina Comunale
- Impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale

Nulla cambia, rispetto a quanto disciplinato con il presente atto, qualora alcuni dei beni di cui sopra vengano ceduti in proprietà dal Comune alla Società.

Art. 4 – TITOLARITA'

Con il presente contratto la Società diventa titolare della gestione dei servizi di cui all'art.2, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

Art. 5 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5.1 Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione (corpi illuminanti, dei sostegni, delle linee e dei quadri di comando) di proprietà del Comune di Viareggio, affidati in concessione alla Società ai sensi dell'art. 3 del presente atto..

5.2 Per corpi illuminanti si intendono le plafoniere stradali e le sospensioni stradali. I sostegni sono costituiti dai pali (metallo, cemento, vetroresina, ecc.) e dalle tesate (cavi d'acciaio ancorati nei muri). Le linee elettriche possono essere interrate o a vista. I quadri di comando sono costituiti da un insieme di interruttori sia magnetotermici che no.

5.3 Sugli impianti come sopra descritti vengono effettuate di norma le seguenti operazioni:

- manutenzione ordinaria (sostituzione lampade, cablaggi, parti della plafoniere)
- verifica dell'adeguatezza alle normative vigenti per le linee e per i quadri elettrici
- assistenza all'utenza, su richiesta, in caso di spostamenti di cavi in facciata o di pali costituenti impedimento al passo
- verifica dello stato delle linee esistenti e verifica dell'isolamento (R.C.T.)
- manutenzione sui regolatori di flusso (controllori di potenza che permettono di risparmiare energia nelle ore notturne)

5.4 La Società provvederà ad effettuare tutti gli investimenti necessari all'ammodernamento, potenziamento e rinnovo degli impianti di pubblica illuminazione. L'installazione di nuovi impianti dovrà essere concordata con i competenti uffici comunali in conformità alle linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

5.5 La Società per lo svolgimento del servizio potrà affidare le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché quelle di realizzazione di nuovi impianti, con la modalità in house, ad aziende di capitale interamente pubblico di cui detiene il controllo.

5.6 In caso di necessità di interventi urgenti, in orario notturno e/o festivo o comunque oltre il normale orario di lavoro il Comune, tramite il proprio servizio di reperibilità e/o tramite il servizio di Protezione civile, allerta la Società la quale interverrà tramite il proprio servizio di pronto intervento all'uopo istituito.

5.7 La società è delegata a rappresentare il Comune in tutte le funzioni previste, assumendo anche tutti gli oneri connessi, previste dal Contratto in essere fra il Comune stesso ed ENEL SOLE relativo agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di quest'ultima.

5.8 La Società è impegnata a porre in essere ogni iniziativa volta a contenere i costi del servizio assicurando la massima efficienza dello stesso. A tale scopo si impegna a realizzare una mappatura di tutti gli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale, ad attivare sistemi di telecontrollo in grado di dare immediate informazioni sullo stato degli impianti, ad individuare strumenti utili a limitare il consumo di energia elettrica.

5.9 Con cadenza annuale nelle sedi previste per l'esercizio del controllo da parte del Comune, la Società fornirà dati e documentazione relativa agli obiettivi raggiunti.

Art. 6 – ACAP

6.1 Con il presente atto vengono assegnate alla Società le funzioni gestionali ed operative di competenza dell'Autorità di Controllo sulle Attività Pubblicitarie, istituita ai sensi dell'art.7/bis del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Restano in carico al Comune tutti gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Regolamentazione della normativa pubblicitaria.

6.2 La Società si impegna a dare fedele e completa attuazione alle funzioni assunte, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Regolamento attuativo dell'ACAP, assumendo tutti i poteri in esso attribuiti all'autorità

6.3 La Società opererà in base al Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 80/1997 e successive modifiche e integrazioni assicurando il pieno rispetto dello stesso da parte di tutti gli operatori pubblicitari o di chiunque avvii un'attività pubblicitaria anche solo temporanea.

6.4 Con il presente atto vengono trasferiti alla Società tutti i diritti in materia di impianti pubblicitari, nel rispetto di quanto per essi previsto dal PGIP. La Società pertanto ai sensi dell'art. 7/bis del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità dà esecuzione alle gare di appalto per l'assegnazione delle concessioni di detti impianti secondo le direttive e i capitolati inviati dall'A.C..

6.5 Dalla data di decorrenza del presente atto, la Società subentra nei contratti stipulati dal Comune con i concessionari. Essa pertanto provvederà alla fatturazione e all'introito dei corrispettivi indicati negli atti di concessione.

6.6 La società si impegna altresì alla rimozione di tutti quegli impianti risultanti abusivi e/o non conformi al P.G.I.P. provvedendo anche alla riscossione da parte delle ditte interessate, delle spese all'uopo sostenute. Si impegna inoltre ad eseguire, attraverso il proprio servizio S.I.T., la mappatura degli impianti installati al territorio.

6.7 La Società può formulare all'A.C. proposte di aggiornamenti e/o integrazione sia del Piano generale degli impianti pubblicitari sia del Regolamento dell'Autorità di controllo, volte ad assicurare il miglioramento dell'attività pubblicitaria con particolare riferimento, per quanto concerne le norme tecniche relative agli impianti, alla sicurezza dei cittadini ed al decoro urbano salvaguardando la funzionalità economica e commerciale dell'attività stessa.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

7.1 Il servizio consiste nell'emissione di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del relativo Regolamento comunale. In particolare il servizio provvede ad autorizzare l'occupazione del suolo pubblico per:

- a) Passi carrabili
- b) Cantieri edili

- c) Strutture rimovibili (ombrelli pieghevoli) per bar e ristoranti
- d) Strutture fisse (gazebo) per bar e ristoranti
- e) Occupazione occasionale di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni diverse da quelle che necessitano di autorizzazione ex art. 69 e 80 TULS

7.2 La Società, nell'espletamento del servizio, assicura l'assoluto rispetto delle norme indicate nel sopra richiamato regolamento Comunale ed opera in stretta collaborazione con gli Uffici Comunali competenti ai fini delle pratiche istruttorie inerenti le autorizzazioni sopra elencate.

7.3 Per quanto concerne le autorizzazioni sub a e c del punto 7.1, il servizio provvede ad inoltrare richiesta di rilascio pareri, al fine ed agli effetti di quanto previsto dal Codice della Strada, al Comando di Polizia Municipale il quale dovrà rilasciare gli stessi entro 5 (cinque) giorni dall'inoltro della richiesta.

7.4 L'autorizzazione relativa all'allestimento di cantieri viene rilasciata all'interessato con l'avvertenza, esplicitata nell'atto di autorizzazione, di provvedere se necessario a richiedere la deroga all'emissione di rumori da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune.

7.5 Per quanto invece concerne il rilascio di autorizzazione per l'installazione di strutture fisse la relativa domanda dovrà essere presentata corredata da eventuale autorizzazione paesaggistica e di autocertificazione di conformità al Regolamento di edilizia comunale.

7.6 Per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni di cui alla lettera e) la Società dovrà acquisire il preventivo parere dell'A.C.

7.7 La Società assicura il rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni indicato dall'art. 19 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 del suddetto articolo, relativamente alla sospensione del termine per la conclusione del procedimento o per la proroga di detti termini nei casi previsti dal l'art. 20 del Regolamento Comunale.

7.8 La Società provvede alla conservazione dei depositi cauzionali che il richiedente l'autorizzazione è tenuto a versare nei casi previsti . Essa provvede alla restituzione di detti depositi alla scadenza dell'autorizzazione, ma solo quando sia stato accertato il ripristinato del primitivo stato delle aree occupate. A tal fine la Società provvede a trasmettere alla Polizia Municipale la scadenza delle autorizzazioni che a propria volta comunica l'avvenuta liberazione delle aree.

7.9 Sono di competenza del Comune tutti gli atti e le funzioni previste dal Regolamento Comunale in ordine a:

- revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni.
- rimozione di materiali connessi ad occupazioni abusive relative alle autorizzazioni di cui al punto 7.1. Il Comando di Polizia Municipale trasmette al riguardo tutte le informazioni necessarie.

7.10 L'autorizzazione viene trasmessa all'incaricato della riscossione della relativa tassa, il quale provvederà alla consegna all'interessato contestualmente all'avvenuto pagamento.

7.11 L'affidamento del servizio alla Società non modifica in alcun modo quanto previsto dall'art 14 del suddetto Regolamento riguardo alle competenze della Circostrizione 1 Torre del lago.

Art. 8 – SERVIZIO INFORMATICO TERRITORIALE (S.I.T.)

8.1 Il servizio consiste nella progettazione, realizzazione, sviluppo, aggiornamento, gestione e distribuzione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Viareggio

8.2 La Società tramite il servizio si impegna a fornire agli Uffici Comunali interessati, su formale richiesta dei dirigenti :

- a. analisi relative alle banche dati di rilevanza territoriale e indagini di geografia urbana, sulla base dei dati disponibili, inerenti la conoscenza, la gestione e la pianificazione del territorio a scopo amministrativo
- b. banche dati territoriali georiferite, in stretta collaborazione, mediante interscambio di dati, con i settori comunali interessati:
 - Patrimonio immobiliare comunale
 - PRGC – regolamento urbanistico
 - Cartografia di base
 - Ortofoto e immagini satellitari
 - Aree di circolazione e numerazione civica
 - Archivi catastali georiferiti
 - Sezioni elettorali e di censimento
 - Pratiche edilizie
 - Limiti amministrativi
 - Piano di zonizzazione acustica
 - Protezione civile
 - Concessioni demaniali
 - Verde pubblico
 - Piano della sosta

8.3 Il servizio provvede inoltre alla elaborazione delle certificazioni ISEE in base al Regolamento comunale ed ai regolamenti dei singoli servizi comunali, ai fini della determinazione del diritto dell'utente ad esenzioni o riduzioni delle tariffe e/o di contributi. A tal fine la società può stipulare apposite convenzioni con Centri di assistenza fiscale.

Sulle certificazioni il servizio svolge i controlli previsti dalle normative vigenti e trasmette ai settori comunali interessati la documentazione relativa ai fini dell'applicazione delle agevolazioni.

8.4 Si impegna inoltre

1. a progettare, gestire e controllare l'integrazione dei flussi informativi dei dati territoriali tra i diversi settori comunali.
2. a progettare, realizzare, aggiornare e distribuire nuove banche dati territoriali georiferite da inserire nel Sistema Informativo Territoriale comunale
3. a gestire i flussi informativi inerenti le informazioni catastali tra Comune di Viareggio e Agenzia del territorio
4. alla gestione, aggiornamento e sviluppo del sito web del S.I.T. del Comune di Viareggio
5. in collaborazione con i settori comunali interessati, alla progettazione e le indicazioni di metodo inerenti rilevazioni sul territorio comunale.
6. alla gestione, conservazione e aggiornamento dell'archivio ottico delle planimetrie catastali presentate presso gli uffici comunali e/o trasmesse dall'Agenzia del territorio

8.5 Ai fini di quanto sopra è indispensabile promuovere fra il servizio e gli uffici comunali una particolare e stretta collaborazione che consenta un continuo flusso di dati ed informazioni. A tal fine il Comune si impegna a garantire:

1. la consultazione del database comunale tramite i programmi gestionali compresi nel sistema informativo del Comune
2. l'accesso e l'estrazione, in tempo reale dei dati presenti nel database comunale finalizzata alle elaborazioni connesse alla gestione del SIT comunale
3. la custodia limitata nel tempo e nella quantità di documenti cartacei contenenti informazioni da digitalizzare e georeferenziare ai fini dell'aggiornamento delle banche dati grafiche e alfanumeriche del SIT comunale
4. la trasmissione dei dati grafici ed alfanumerici catastali provenienti dall'Agenzia del territorio necessari per la gestione dei tributi e per l'aggiornamento delle banche dati del SIT comunale
5. il collegamento e la trasmissione di tutta la documentazione cartacea e/o in formato digitale attinente dati di carattere territoriale nella disponibilità dei servizi comunali.

La trasmissione della suddetta documentazione dovrà essere effettuata, da parte degli uffici comunali, entro 5 (cinque) giorni dalla data di completamento di tutte le procedure atti e, per quanto concerne le opere, collaudi.

Fermo restando l'obbligo da parte della Società di trattamento e conservazione dei dati su elencati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, come indicato nel successivo art.14, l'accesso, l'utilizzo e la trasmissione dei dati di cui sopra sono assicurati da parte degli uffici comunali senza ulteriori formalità oltre al presente atto.

Art. 9 – GESTIONE ENTRATE COMUNALI

9.1 Il servizio consiste

- in tutte le attività relative alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione relativamente ai tributi comunali .
- tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio di cui sopra comprese le funzioni autorizzatorie;

- alla sola riscossione per quanto concerne le concessioni comunali e le sanzioni amministrative, sia relativamente alle violazioni al Codice della strada che ai regolamenti comunali e leggi speciali;
- la gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate di cui sopra.

9.2 La Società assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate. Tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.

9.3 La Società ha facoltà di utilizzare terzi per le singole attività connesse alla gestione delle attività di cui al punto 9.1 quali stampa, imbustamento, invio tramite posta, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi oltre quelli previsti dal successivo art.13

9.4 Per la notifica di atti relativi all'attività di accertamento e riscossione, la Società potrà avvalersi di dipendenti comunali. Per tale attività la Società riconoscerà al Comune un compenso, per ogni atto notificato, pari all'80% del costo occorrente per la spedizione di una raccomandata AR.

9.5 La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei tributi Comunali e delle altre entrate indicate al punto 9.1 ed informa la propria attività ai seguenti principi:

- esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, dei regolamenti comunali di contabilità, delle entrate e dei tributi
- responsabilità della gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia
- assoggettamento alla giurisdizione della corte dei Conti
- obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

9.6 La Società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto, previa emissione di apposito provvedimento, utilizzando sistemi di pagamento analoghi a quelli impiegati per il versamento dei tributi

9.7 Il Comune mette a disposizione della Società tutte le banche dati proprie di ciascuna entrata e garantisce l'utilizzo delle banche dati di enti con i quali il Comune stesso ha sottoscritto convenzioni di utilizzo e che risultano indispensabili al corretto svolgimento del servizio. In particolare assicurerà l'utilizzo delle banche dati dell'Agenzia del territorio e della Motorizzazione Civile, del Pubblico Registro automobilistico, del SIATEL, di Infocamere.

9.8 La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il Conto dell'agente contabile previsto dall'art. 93 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni. Il conto di gestione dell'agente contabile dovrà poi essere approvato dal Comune ed essere inviato, a cura dello stesso, alla Corte dei Conti.

9.9 La Società ogni decade del mese riversa alla Tesoreria del Comune le somme riscosse, al netto del rimborso spese previsto a carico del debitore.

Tenuto conto delle proprie disponibilità la Società effettua, su richiesta del Comune, riversamenti a titolo di anticipazione. In questo caso alle date sopra indicate il versamento consisterà nella differenza fra quanto dovuto per il periodo e quanto già anticipato.

Contestualmente al riversamento delle somme dovute la Società rimette all'Ufficio ragioneria del Comune un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate. Tale documento dovrà contenere almeno:

- a) gli importi incassati, suddivisi per ciascuna entrata e per anno di competenza
- b) l'indicazione degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità, degli sgravi, con evidenza degli importi compensati e di quelli rimborsabili.
- c) l'indicazione degli importi relativi agli accertamenti I.C.I. avviati nell'anno di competenza e delle sanzioni contestate.

9.10 Gli uffici della Società dovranno rimanere aperti al pubblico in modo da garantire la massima accessibilità degli stessi, funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale.

La Società si impegna, anche in assenza di un obbligo di legge, ad inviare all'utenza contenuta nelle proprie banche dati, un avviso di scadenza per il pagamento dei tributi e delle altre entrate. L'avviso dovrà contenere, oltre agli elementi identificativi della fattispecie imponibile, le sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento, l'ubicazione degli uffici a cui rivolgersi, le modalità di versamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile per il contribuente.

Il contribuente potrà effettuare i versamenti dovuti secondo le modalità indicate dalla Società

La Società si impegna al mantenimento di un sito web, all'interno del sito del Comune di Viareggio, all'interno del quale verranno pubblicate notizie ed informazioni utili oltre che le modalità di eventuale accesso elettronico. Si impegna altresì a promuovere servizi telematici innovativi finalizzati al miglioramento dei servizi offerti.

La Società si impegna ad attuare attività di comunicazione e sensibilizzazione mirate al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Comune. Tali obiettivi, di seguito elencati in modo non esaustivo, possono essere indicati in:

- miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi offerti
- sensibilizzazione nei confronti del cittadino sull'importanza sociale e civile di un corretto comportamento nei confronti del pagamento di tasse e tributi
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.

9.11 Relativamente al controversie relative all'applicazione dei tributi di cui al punto 9.1, la titolarità del contenzioso resta in capo al Comune il quale potrà avvalersi di professionisti incaricati dalla società sia per lo svolgimento della fase istruttoria che della rappresentanza.

Art. 10 – IMPIANTI SPORTIVI

10.1 La Società provvede alla gestione di tutti gli impianti sportivi che il Comune ha ad essa conferiti in proprietà o affidati in concessione. La gestione comprende:

1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, mobili, degli impianti, delle attrezzature e delle aree circostanti
2. il controllo dell'afflusso del pubblico agli ingressi principali ed alle zone campi, palestre, servizi, uffici e locali in genere nonché l'utilizzo corretto delle uscite di emergenza.
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali dell'impianto;
4. la pulizia delle zone esterne adiacenti all'impianto.

5. la pulizia giornaliera dell'impianto nel suo insieme, dei servizi igienici a disposizione del pubblico, degli addetti, degli sportivi, di tutti gli spogliatoi, dell'infermeria ed ogni altro locale interno all'impianto
6. ogni spesa e servizio connesso e/o annesso con la gestione complessiva dell'impianto, ivi compresi i consumi di luce, acqua, gas, gasolio, telefono, i materiali di pulizia, tutti i costi per la cura del verde, oltrechè al pagamento di imposte, tasse, contributi vari gravanti sull'immobile;
7. la riscossione in proprio dei proventi dell'impianto, nei casi ammessi di uso di terzi

10.2 La Società può provvedere alla gestione con proprio personale o in alternativa affidare la stessa alle associazioni o Società indicate nella L.R. 6/2005 individuate tramite pubblica selezione ai sensi della stessa legge regionale.

10.3 La Società per taluni impianti individuati congiuntamente all'Ufficio Sport del Comune potrà avvalersi per l'ordinaria manutenzione del personale del Comune provvedendo a stipulare apposita convenzione.

10.4 Nel caso di affidamento della gestione a soggetti indicati al punto 10.3, fermo restando l'uso dell'impianto da parte del gestore sia per allenamenti che per impegni ufficiali, la Società riserverà al Comune la disciplina dell'uso dell'impianti da parte di altri soggetti.

10.5 Il Comune tramite le circoscrizioni o l'ufficio sport, provvederà a stabilire il calendario di utilizzo dell'impianto e a determinare la tariffa relativa.

Art. 11 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

11.1 La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori

11.2 La Società si impegna ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo e ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.

11.3 La Società, fermo restando quanto indicato dall'art. 4 del "Regolamento relativo alle modalità di indirizzo e di controllo da parte degli organi del Comune di Viareggio sulla propria Società del Patrimonio", può affidare attività connesse ai servizi oggetto del contratto a Società controllate con la modalità in house o a terzi a mezzo gare di evidenza pubblica

11.4 La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori i quali non avranno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni nei confronti del Comune

11.5 La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente contratto, all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei software delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime

Art. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE

12.1 Il Comune si impegna a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

12.2 Fermo restando quanto indicato per ciascuno servizio negli articoli che precedono, l'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

- a. nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate
- b. nel garantire la tempestiva comunicazione e trasmissione di atti assunti dall'AC che possono essere rilevanti ai fini dell'espletamento dei servizi affidati
- c. nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità
- d. nel consentire in particolare agli operatori del S.I.T. l'accesso a qualunque informazione in possesso dell'Ente utile e necessaria per l'acquisizione dei flussi informatici finalizzati alla costruzione di nuove banche dati
- e. nella collaborazione da parte degli uffici comunali i quali sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in merito ad eventuali modifiche ai Regolamenti applicabili ai servizi gestiti
- f. nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti che possano incidere sui servizi svolti dalla Società
- g. nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Art. 13 – RAPPORTI ECONOMICI

13.1 Per i servizi indicati all'art. 2 il Comune corrisponde alla Società un compenso determinato per anno solare in base alle indicazioni nel Piano Operativo Annuale il quale conterrà fra l'altro::

- a. la previsione dei costi che la Società dovrà sostenere per garantire l'erogazione dei servizi
- b. l'ammontare del corrispettivo che il Comune erogherà alla Società
- c. i costi per le spese di notifica degli atti di accertamento da porre a carico del debitore.

La Società provvederà all'emissione mensile di fatture corrispondenti ad un dodicesimo del corrispettivo determinato come sopra indicato.

Il Comune provvederà al saldo di dette fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Art. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni

Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data del 01.04.2006 e avrà durata fino al 31.12.2040

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione del servizio affidato o per violazione della disposizioni del presente contratto previa revoca del servizio da parte del Consiglio Comunale.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Il Foro di Lucca è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal seguente contratto. La registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, saranno osservate le norme vigenti in materia.

Art. 17 – NORME TRANSITORIE

17.1 Relativamente all'anno 2006, considerato che i servizi di cui all'art. 2 del presente atto, saranno erogati dalla società limitatamente al periodo 1 aprile - 31 dicembre 2006, il corrispettivo per gli stessi dovuto dal Comune, è stabilito in € 1.387.580,00 oltre IVA se dovuta.

17.2 A far data dal 1 aprile 2006, la Società subentra al Comune di Viareggio in tutti i contratti in essere inerenti i servizi, compresi i contratti di erogazione delle utenze, e si impegna a corrispondere al Comune quanto dallo stesso anticipato per il periodo che va dal 01 aprile 2006 alla data della effettiva volturazione dei contratti stessi alla Viareggio Patrimonio S.r.l. o a terzi dalla stessa indicati. A tal fine la Società concorderà con l'ufficio Ragioneria del Comune di Viareggio tempi e modi di rimborso di quanto da questi corrisposto per i consumi.

17.3 Resta a carico del Comune l'iscrizione a ruolo delle partite emesse e notificate dal Comune di Viareggio entro il 31.03.2006.